



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Ufficio Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo, Interinali e CEL

Via Università 4, Modena

Tel.: 059/2056512 – 205 7078-6445-6493-6447-6450

e-mail: ufficio.selezioneassunzione@unimore.it

pec: selezioni@pec.unimore.it

Pubblicato su Albo on line e sul sito internet di Ateneo

LA RETTRICE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 22-bis;

VISTA la Legge 5 giugno 2025, n. 79 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 ottobre 2025;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 10 novembre 2025;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

È emanato il “**Regolamento per il conferimento di Incarichi post-doc ai sensi dell’art. 22-bis della Legge n. 240/2010**”

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - per **Struttura/e**: i Dipartimenti e i Centri di Ateneo dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
 - per **Responsabile scientifico**: professori o ricercatori di ruolo oppure ricercatori a tempo determinato abilitati a ricoprire il ruolo nei progetti (RTT, RTD-B) in qualità di responsabili della ricerca;
 - per **Incarico post-doc**: un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato conferito ai sensi dell’art. 22-bis della legge 240/2010;
 - per **proroga del contratto**: il prolungamento della durata dell’originario contratto, oltre il suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario.
2. Nel presente Regolamento i termini per i titoli, i ruoli e le cariche declinati rispetto ad un genere devono intendersi riferiti a tutti i generi. Nella redazione degli atti, l’Università utilizza la lingua italiana con valore inclusivo nella consapevolezza, nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze di genere.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (di seguito "Ateneo" o "Università") può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (denominati "Incarichi post-doc") finanziati in tutto o in parte con fondi interni oppure da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari di Incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della Legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 2 - Natura e durata degli Incarichi post-doc

1. Il conferimento degli Incarichi post-doc comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, ed è regolato dalle previsioni dell'art. 22-bis della L. 240/2010, dal presente regolamento e dal contratto di lavoro sottoscritto.
2. Gli Incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
3. La durata complessiva degli Incarichi post-doc conferiti al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, incluse le eventuali proroghe, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
4. I termini di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, c. 4, del DPR 382/1980, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
6. Ai fini del computo della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai titolari di Incarichi post-doc è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico annuo lordo determinato dall'Ateneo in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, sulla base dei seguenti livelli:
 - livello minimo: pari al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto;
 - livello intermedio: pari alla media aritmetica tra il livello minimo e il livello massimo, al momento della sottoscrizione del contratto;
 - livello massimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto.

2. Il trattamento economico annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti per tutta la durata del contratto, ivi compresa l'eventuale proroga.
3. In caso di bandi competitivi di cui al successivo art. 5, c. 4, l'importo del trattamento economico complessivo è quello stabilito dal bando stesso.
4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Ateneo e il titolare di Incarico post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
5. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la responsabilità civile.

TITOLO II – PROCEDURE DI SELEZIONE

Art. 4 – Attivazione e finanziamento

1. Gli Incarichi post-doc possono essere finanziati in tutto o in parte da soggetti terzi sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni, con fondi di progetti di ricerca e innovazione e terza missione oppure con fondi a disposizione delle Strutture e/o del bilancio di Ateneo nel rispetto del limite di spesa di cui al seguente comma.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 49/2012, la spesa complessiva per l'attribuzione degli Incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della L. 240/2010, nonché degli Incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della L. 240/2010, non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, c. 3, lett. a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022, come risultante dai bilanci approvati. Tale limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da fonti di finanziamento esterno per progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi oppure da accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni, pubblici o privati.
3. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione del contratto.

Art. 5 - Procedura di attivazione

1. La procedura per il conferimento di Incarichi post-doc prevede l'espletamento di procedure selettive pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. L'attivazione delle procedure di conferimento degli Incarichi post-doc è deliberata dalle Strutture nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge e del rispetto dei limiti di spesa in materia vigenti.
3. La delibera deve indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene indetta la procedura;
 - b) la durata degli Incarichi post-doc;
 - c) la Struttura e la sede principale di svolgimento delle attività;
 - d) titolo del progetto di ricerca e descrizione delle attività di ricerca, delle collaborazioni ad attività didattiche e di terza missione oggetto dell'incarico;

- e) il Responsabile scientifico;
 - f) il gruppo scientifico-disciplinare e la relativa area scientifica;
 - g) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - h) livello e relativo importo del trattamento economico annuo lordo in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere;
 - i) i criteri valutativi indicati al successivo art. 9, c. 4, indicando il punteggio massimo di ciascuna voce;
 - j) i requisiti di partecipazione e il numero massimo di pubblicazioni, comunque non superiore a 10, che ciascun candidato può produrre ai fini della valutazione;
 - k) eventuali ulteriori titoli e lingua/e straniera/e;
 - l) il termine per la presentazione delle domande, non inferiore a quindici giorni, salvo motivate esigenze derivanti dal progetto di ricerca;
 - m) eventuali data, ora e modalità di svolgimento del colloquio;
 - n) data presunta di inizio dell'attività;
 - o) indicazioni dei fondi e dell'eventuale programma di ricerca sui quali grava il costo del contratto.
4. Le Strutture possono inoltre proporre di conferire un Incarico post-doc ai vincitori di selezioni bandite da Ministeri, da organismi dell'Unione Europea, da altri Enti pubblici o privati internazionali, nazionali o regionali notoriamente attivi nell'ambito della comunità scientifica nel finanziamento di progetti di ricerca e innovazione, ovvero dal partenariato nel caso di programmi unionali che prevedano tale procedura, i quali emanano propri bandi competitivi nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
5. Nei casi di cui al comma 4 è competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo deliberare di conferire l'Incarico post-doc ai vincitori della selezione, secondo le regole stabilite dall'ente finanziatore che ha emanato il bando e a valere sui fondi del progetto di ricerca finanziato.
6. Su proposta delle Strutture e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo è possibile conferire Incarichi post-doc a candidati che sono risultati assegnatari di "Seal of Excellence" o equivalenti a valere sui fondi dell'Ateneo o della Struttura.

Art. 6 - Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Dirigente della Direzione Organizzazione, Programmazione e Sviluppo Risorse Umane, deve contenere gli elementi di cui all'art. 5, c. 3, le modalità di selezione e di presentazione delle domande e il trattamento giuridico e previdenziale.
2. Il bando di selezione è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Università, sul sito internet dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

Art. 7 - Requisiti di ammissione alla selezione

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati italiani o stranieri in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

2. Nel caso di titolo di dottore di ricerca estero, il percorso di dottorato deve avere almeno durata triennale. L'equivalenza del titolo è valutata secondo le modalità previste dal bando di selezione.
3. I requisiti di ammissione alle selezioni devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.
4. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, c. 4, del DPR 382/1980;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 come modificato dal D.L. 36/2022 convertito, con modificazioni, dalla L. 79/2022;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente alla Struttura che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
5. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto dirigenziale, e notificata all'interessato.

Art. 8 - Commissione giudicatrice

1. La procedura di valutazione comparativa è svolta dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto del Dirigente della Direzione Organizzazione, Programmazione e Sviluppo Risorse Umane, alla scadenza del bando, su proposta della Struttura richiedente l'attivazione dell'Incarico. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo ufficiale e sul sito internet di Ateneo.
2. La Commissione è composta da tre componenti effettivi ed eventuali supplenti garantendo, ove possibile, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori esperti sui temi oggetto del bando, dei quali almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.
3. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dal Decreto Ministeriale n. 456/2023. In questo caso, la Struttura delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con i temi oggetto del bando e l'eventuale declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare.
4. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) i Professori e i Ricercatori che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della L. 76/2016 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1, c. 37 e ss. della L. 76/2016 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) i Professori e i Ricercatori che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
5. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - a) i Professori straordinari a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 c. 12 della L. 230/2005;

- b) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, c. 7, secondo periodo, della L. 240/2010;
 - c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - d) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del DPR 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
- 6. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.
 - 7. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 4 e 5.
 - 8. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale.
 - 9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.
 - 10. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 9 – Procedura di selezione

- 1. La selezione, la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto del bando.
- 2. La valutazione è integrata da un colloquio in seduta pubblica, che può essere svolto anche in lingua diversa dall'italiano, per accertare l'attitudine e l'idoneità dei candidati allo svolgimento delle attività previste dall'incarico. Qualora la data del colloquio non sia già prevista dal bando, il preavviso deve essere di almeno dieci giorni dalla data di pubblicazione del verbale di definizione dei criteri.
- 3. I candidati devono produrre l'intera documentazione per la valutazione, secondo le modalità indicate nel bando.
- 4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) attività di studio e di ricerca precedentemente svolte, nonché eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività previste dall'incarico;
 - b) attività di collaborazione alla didattica e di terza missione precedentemente svolte, in relazione alle attività previste dall'incarico;
 - c) pubblicazioni scientifiche;
 - d) colloquio volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento e alla realizzazione delle attività previste dall'incarico, nonché la conoscenza di una o più lingue straniere rilevanti per le attività da svolgere.
- 5. I punteggi degli elementi oggetto di valutazione, espressi in centesimi, sono stabiliti nel bando di selezione, prevedendo 70 punti complessivi per i criteri di cui al precedente comma, lettere a), b) e c) e 30 punti per il colloquio (lett. d)).

6. La Commissione determina le modalità di valutazione dei candidati, da pubblicare sul sito di Ateneo. Dopo adeguata valutazione sulla base dei criteri stabiliti, la Commissione esprime un giudizio per ciascun candidato relativamente agli elementi di valutazione di cui al comma 4.
7. I punteggi attribuiti nella valutazione preliminare sono resi noti prima del colloquio, secondo le modalità indicate nel bando. Sono ammessi al colloquio i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 50/70.
8. La Commissione esprime un motivato giudizio relativo al colloquio per ciascun candidato e attribuisce il relativo punteggio. Il colloquio è superato con un punteggio minimo di 21/30.
9. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione preliminare e nel colloquio.
10. La Commissione redige la graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i titolari di Incarichi post-doc e, subordinatamente, in caso di ulteriore parità, di età anagrafica minore.

Art. 10 - Termine del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori con la redazione della graduatoria di merito entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Dirigente della Direzione Organizzazione, Programmazione e Sviluppo Risorse Umane una proroga fino a due mesi.
2. Decorso il termine per la conclusione dei lavori, il Dirigente della Direzione Organizzazione, Programmazione e Sviluppo Risorse Umane procede a dichiarare decaduta la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su proposta della Struttura.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto dirigenziale entro un mese dalla consegna dei verbali al competente ufficio. Il decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito internet di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria con indicazione del vincitore.
4. La validità della graduatoria di merito è fissata in sei mesi dalla data di approvazione degli atti.
5. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore o di cessazione anticipata si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del precedente comma.
6. In presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento di analoghe attività, entro i termini del comma 4, è possibile il conferimento di ulteriori Incarichi post-doc a candidati utilmente collocati in graduatoria. In tal caso, lo scorrimento della graduatoria deve essere autorizzato con delibera della Struttura anche diversa da quella che ha richiesto il bando, previo accertamento della copertura finanziaria.

TITOLO III – RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 11 - Stipula del contratto di lavoro

1. L'Amministrazione, ai fini del conferimento dell'incarico, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto devono essere indicati:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede principale di lavoro;
 - c) l'indicazione della durata del periodo di prova;
 - d) le attività di ricerca, di collaborazione alla didattica e di terza missione oggetto del contratto ed il regime di tempo pieno;
 - e) il nominativo del Responsabile scientifico;
 - f) il trattamento economico annuo lordo;
 - g) l'obbligo di presentazione e le modalità con cui il titolare dell'Incarico è tenuto a fornire la/le relazione/i (e ogni altra eventuale documentazione richiesta anche dall'ente finanziatore) attestante l'attività scientifica svolta e i risultati ottenuti;
 - h) le cause di risoluzione e di recesso dal contratto;
 - i) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - j) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal vincitore e dal Dirigente della Direzione Organizzazione, Programmazione e Sviluppo Risorse Umane.
4. La mancata sottoscrizione del contratto da parte del vincitore nei termini indicati dall'Amministrazione è considerata rinuncia alla presa di servizio con conseguente decadenza dalla graduatoria.

Art. 12 - Rapporto di lavoro

1. Il titolare dell'Incarico post-doc svolge esclusivamente l'attività di ricerca scientifica, di collaborazione alla didattica e di terza missione oggetto del contratto sottoscritto. La prestazione lavorativa in relazione agli aspetti organizzativi è concordata con il Responsabile scientifico.
2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di collaborazione alle attività didattiche è di almeno 60 ore fino ad un massimo di 100 ore.
3. Lo svolgimento dell'attività di ricerca, di didattica e di terza missione deve essere autocertificato mensilmente e validato dal Responsabile scientifico.
4. La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale dei risultati ottenuti nell'espletamento dell'Incarico post-doc viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, allo specifico Regolamento di Ateneo e alle clausole del contratto individuale.
5. Il periodo di prova è della durata di trenta giorni effettivi di servizio e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. L'eventuale valutazione negativa compete al Responsabile scientifico.
6. Ferma restando la disciplina di legge in materia di malattia, disabilità, infortunio e maternità/paternità, non sono previste altre forme di aspettativa e congedo.
7. L'Ateneo e il titolare dell'Incarico assicurano il rispetto della nuova Carta Europea dei Ricercatori, adottata dal Consiglio Europeo il 18 dicembre 2023.
8. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 7 della L. 300/1970 e ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore o suoi delegati.
9. Il titolare di Incarico post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

10. Per i titolari di Incarichi post-doc di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, in relazione alle esigenze delle attività oggetto dell'incarico, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Ateneo e le strutture sanitarie di riferimento.
11. Per lo svolgimento di attività funzionali alle attività oggetto del contratto, i titolari di Incarichi possono essere autorizzati da altri enti, pubblici o privati, ad accedere agli spazi con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Ateneo e gli enti di riferimento.
12. Lo svolgimento di attività al di fuori della Struttura che ha proposto il conferimento dell'Incarico deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore della Struttura, sentito il Responsabile scientifico della ricerca.
13. Gli Incarichi post-doc non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del d.lgs.75/2017.

Art. 13 - Proroga degli Incarichi post-doc

1. La proroga del contratto è deliberata dalla Struttura che ha attivato l'Incarico, previa approvazione della relazione finale da parte del Responsabile scientifico, nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
2. La delibera della Struttura deve essere trasmessa all'Amministrazione almeno un mese prima della scadenza contrattuale e deve indicare la durata della proroga e i fondi relativi alla copertura finanziaria.
3. La proroga concorre al termine massimo di durata complessiva di tre anni di cui al precedente art. 2, c. 3, e di durata massima complessiva di undici anni di cui all'art. 2, c. 5, nonché ai limiti di spesa di cui all'art. 4, c.2,
4. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal titolare di Incarico post-doc e dal Dirigente della Direzione Organizzazione, Programmazione e Sviluppo Risorse Umane.
5. Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità l'Incarico è sospeso e il termine di scadenza è prorogato per il periodo residuo, ossia il periodo che intercorre tra la data di sospensione e la scadenza originale del contratto.

Art. 14 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. La mancata presa di servizio nel termine assegnato comporta l'immediata risoluzione del contratto.
3. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte.
4. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, oppure per impossibilità sopravvenuta.
5. Il titolare di Incarico post-doc può recedere per iscritto dando un preavviso di almeno trenta giorni al Dirigente della Direzione Organizzazione, Programmazione e Sviluppo Risorse Umane. In

caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al titolare dell'Incarico un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

6. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

7. In caso di cessazione del rapporto, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 15 - Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. Gli Incarichi post-doc sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto dal comma 2;
- titolarità di assegno di ricerca, Contratto di Ricerca, Incarico post-doc, Incarico di Ricerca e contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- titolarità di borse di dottorato di ricerca o altre borse di studio o di ricerca a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
- lo svolgimento di ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con quelle istituzionali dell'Università.

2. Il conferimento di Incarichi post-doc comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche per tutto il periodo di durata dei contratti.

3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'Incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

4. Fatte salve le condizioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi, in caso di richiesta di incarichi esterni, si pronuncia il Direttore della Struttura, tenuto conto del parere del Responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività oggetto del contratto.

5. Ai titolari di Incarichi post-doc possono essere attribuiti incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010 previo parere favorevole della Struttura di appartenenza compatibilmente con l'attività di ricerca.

6. I titolari di Incarichi post-doc non possono svolgere incarichi di docenza conferiti a qualsiasi titolo presso Università telematiche.

7. Nel caso di finanziamento dell'Incarico post-doc su fondi esterni l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.

8. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all'art. 53 del D. Lgs 165/2001, in quanto applicabile.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto della Rettrice e pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università e sul sito internet istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Le pubblicazioni all'Albo Ufficiale dell'Università, effettuate ai sensi del presente regolamento, hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le spese per le procedure di selezione previste dal presente regolamento sono a carico della Struttura che ha proposto la selezione.

Modena, 12 novembre 2025

LA RETTRICE

(Prof.ssa Rita CUCCHIARA)

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005